



REPUBBLICA ITALIANA

N. 6441

Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno 2007

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. 2140/2007

Per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI

Reg.Ric. Anno

2007

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso **n. 2140** del 2007 proposto da

Kudelych Yevheniya nata a LVIV Ucraina l'1.1.1985 rappresentata e difesa dall'avv.to Barbara Barbuscia del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.to Stefano Viglione alla via Carlo De Cesare 15

RICORRENTE

contro

MINISTERO DEGLI INTERNI in persona del Ministro p.t. e QUESTORE P.T. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI e QUESTORE P.T. DELLA PROVINCIA DI ROMA tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ex lege domiciliataria in via Diaz n.11 di Napoli

RESISTENTI

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione di:

1. del provvedimento di respingimento alla frontiera notificato in data 28.01.2007;
2. di ogni atto connesso, presupposto e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati e valutati i motivi di doglianza in esso dedotti, avverso gli atti impugnati;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 16 maggio 2007, il relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli, e i difensori, come da verbale, avvertiti della possibilità che la presente decisione sia resa in forma semplificata;

Letto l'atto di costituzione dell'amministrazione intimata

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Ricorrono i presupposti di cui al comma X dell'art.21 L.1034/1971 per rendere la presente decisione in forma semplificata.

Tanto premesso, il Tribunale osserva che nella presente controversia vi è difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la parte impugnato il provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta – per omogeneità contenutistica e funzionale-, una species appartenente al genus provvedimento di espulsione, rientra, ex art.13 D. lgs. n.286 del 1998 nella giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto l'espulsione dello straniero (cfr. in termini TAR Catanzaro sentenza n.432/2007).

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2007, con l'intervento dei Magistrati.

Filippo Giamportone	Presidente
Ida Raiola	Correlatore
Sergio Zeuli	Relatore- est.

